

CSM Consiglio Superiore della Magistratura

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 750/VV/2020. Modifiche alla circolare recante "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative" (delibera Plenum del 20 giugno 2018) a seguito dell'entrata in vigore delle piante organiche flessibili (Legge 48/2001 come modificata dalla legge 160/2019; D.M. in data 27 dicembre 2021 e D.M. in data 23 marzo 2022).

Trasmetto la delibera con la quale il Consiglio, nella seduta del 18 maggio 2022, ha apportato modifiche alla circolare in oggetto, evidenziando che il testo coordinato con le modifiche sarà pubblicato a breve nelle news di Cosmag e sul sito www.csm.it.

Cope x me

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfredo Pompeo VIOLA)

V. B. Circolari
19/05/2022
Allegato
19/05/2022

M_DG.Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 20/05/2022.0003054.E



Modifiche alla circolare recante *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (delibera Plenum del 20 giugno 2018) a seguito dell’entrata in vigore delle piante organiche flessibili (Legge 48/2001 come modificata dalla legge 160/2019; D.M. in data 27 dicembre 2021 e D.M. in data 23 marzo 2022).

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1) La normativa di riferimento.

1.1) Le modifiche apportate dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 alla legge n. 48 del 13 febbraio 2001: dal magistrato distrettuale alle piante organiche flessibili distrettuali.

Come noto, l’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, che disciplinava i “magistrati distrettuali”, istituendo le piante organiche flessibili, ovvero un contingente di magistrati - nel quale sono inclusi i magistrati *“che alla data di entrata in vigore della novella compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali”*¹ - da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento e che hanno integralmente sostituito la pianta organica dei magistrati distrettuali.

Il Capo II della legge 48/2001, come novellato dalla legge 160/2019, innanzitutto ha demandato al Ministro della Giustizia, mediante decreto, l’individuazione del contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali e, nell’ambito di esso, la determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto, distinguendo i magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti (art. 4).

La normativa prevede (art. 5), in particolare, due distinte ipotesi di destinazione del magistrato delle piante organiche flessibili distrettuali: quella in sostituzione, nei casi di assenza tassativamente indicati dall’art. 5 comma 1 della legge 48/2001 e quella in assegnazione agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

Anche l’individuazione di tali condizioni critiche di rendimento, la determinazione della durata minima del periodo di assegnazione e la definizione dei criteri di priorità sono state rimesse a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (art. 5, comma 3).

¹ Cfr. articolo 1, comma 434, della legge n. 160/2019.

Alle due ipotesi di destinazione dei magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali corrispondono due diverse procedure (art. 6). La destinazione in sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura che va comunicato al Ministro della Giustizia (art. 6 comma 1). Per l'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, invece, la proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello è solo eventuale e il provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura è adottato sentito il consiglio giudiziario e previo parere del Ministro della giustizia (art. 6, comma 2).

La designazione del magistrato della pianta organica flessibile, da destinare in sostituzione o in assegnazione, avviene sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura ed è possibile la proroga della destinazione soltanto se, alla scadenza del periodo, il magistrato della pianta organica flessibile abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari e limitatamente ai procedimenti da definire (art. 7).

Con una clausola di chiusura si prevede, altresì, che - quando non ricorrano i presupposti per la sostituzione ovvero per l'assegnazione - i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono *"assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva"* (art. 7, comma 3).

L'ultimo articolo (art. 8), al comma 1-bis, si occupa della disciplina economica, riconoscendo ai magistrati delle piante organiche flessibili, per la durata massima di ventiquattro mesi, l'incentivo parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 (ovvero all'indennità riconosciuta ai magistrati che prestano servizio nelle sedi individuate come *"disagiate"*), ridotta del 50 per cento.

La medesima disposizione, infine, introduce ulteriori benefici per le ipotesi dei successivi trasferimenti dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale (con l'esclusione dei trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché dei tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione): in primo luogo è stabilito che *"l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato"* (comma 1), quindi, è previsto che *"se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti"* (comma 2).

Secondo l'articolo 1, comma 434 della legge n. 160/2019 ai magistrati "*che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali*", come detto inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale, si applica il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432 (ovvero il diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti) in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge.

1.2) Il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 dicembre 2021: le condizioni critiche di rendimento.

In attuazione dell'articolo 5, comma 3 della legge 48/2001, come novellato dalla legge 160/2019, il decreto in data 27 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 34 del 10 febbraio 2022, ha individuato le criticità che danno luogo all'applicazione delle piante organiche flessibili.

L'articolo 1, dopo un elenco di "definizioni"² riportato al comma 1, attribuisce al Ministro della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di provvedere "*annualmente al monitoraggio ed alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dei dati riferiti alle definizioni di cui al comma 1 ed agli indicatori di cui al presente decreto*"(comma 2).

I successivi articoli 2 e 3 contengono le condizioni critiche di rendimento, rispettivamente, degli uffici giudicanti e degli uffici requirenti.

In particolare, sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti (art. 2):

- a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile;

²Ai fini del precisato decreto si intende per:

iscrizioni: il numero dei procedimenti iscritti nei registri dell'ufficio giudiziario nel corso di ciascun anno;

pendenze: il numero dei procedimenti in carico all'ufficio e non definiti al 31 dicembre di ciascun anno;

pendenze pro capite: il numero dei procedimenti pendenti in carico all'ufficio al 31 dicembre di ciascun anno in rapporto alla pianta organica vigente alla medesima data;

arretrato civile: il sottoinsieme dei procedimenti pendenti che risultano non definiti entro i termini di ragionevole durata previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89;

turn-over: il numero di "uscite" di magistrati registrate presso ciascun ufficio giudiziario in rapporto all'organico complessivo in un arco temporale annuale o pluriennale, considerando tutti i trasferimenti da una sede all'altra, nonché i casi in cui è stato autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, secondo l'ultima rilevazione operata in materia dal Consiglio superiore della magistratura;

tasso di scopertura: la percentuale dei posti non coperti – scopertura effettiva – di ciascun ufficio rispetto alla relativa pianta organica.

- b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;
- c. in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultra biennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultra triennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto;
- d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;
- e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.

Sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti (art. 3):

- a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;
- b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;
- c. pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;

- d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;
- e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;
- f. presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.

L'articolo 4, poi, disciplina la durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, prevedendo al comma 1 la durata non inferiore ad un anno (*"L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti, per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di cui al presente decreto, non può avere durata inferiore ad un anno"*) e, al comma 2, una deroga alla durata minima ove le condizioni critiche consistano negli eventi straordinari contemplati dalle lettere a) e b) degli articoli 2 e 3 (*"Il termine di cui al comma 1 è derogabile nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate dall'articolo 2, lett. a), b) e dall'articolo 3, lett. a) e b)"*).

Le disposizioni di cui agli articoli 5³ e 6⁴ dettano, quindi, i criteri di priorità, sia con riferimento al rapporto tra le diverse condizioni critiche di rendimento, sia con riguardo alla

³**Art. 5 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)**

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a), b) e all'articolo 3, lett. a), b).
2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate.
3. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 2, lett. a), b), c) e all'articolo 3, lett. a), b) riveste carattere prioritario rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio nei casi specificatamente indicati all'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una sensibile e grave riduzione delle presenze effettive rispetto all'organico dell'ufficio, per cui il provvedimento di destinazione in sostituzione risulterà prioritario rispetto all'assegnazione connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.

⁴**Art. 6 (Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)**

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.

relazione tra destinazione in assegnazione e destinazione in sostituzione, sia ancora in ragione degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il combinato disposto delle due norme evidenzia un ordine gerarchico di priorità che può essere così riepilogato:

1. destinazione in assegnazione per le condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a) e lett. b) e all'articolo 3, lett. a) e lett. b);
2. destinazione in assegnazione, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del P.N.R.R., per il raggiungimento degli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali;
3. destinazione in assegnazione per le condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. c);
4. destinazione in sostituzione nei casi specificatamente indicati all'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48⁵ (tale destinazione, tuttavia, prevale sull'assegnazione di cui ai numeri precedenti ove *“le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una sensibile e grave riduzione delle presenze effettive rispetto all'organico dell'ufficio”*);
5. destinazione in assegnazione per le condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 lett. d) e lett. e) nonché nell'articolo 3 lett. c), d), e) ed f), preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate.

1.3) Il Decreto del Ministro della giustizia del 23 marzo 2022: la dotazione delle piante organiche flessibili distrettuali.

Con il decreto del 23 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30.4.2022, si è esaurito l'iter procedurale che ha portato all'operatività delle piante organiche flessibili distrettuali.

⁵ L'art. 5 comma 1 della legge 48/2001 prevede le seguenti cause (tassative) di assenza che possono dare luogo alla destinazione in sostituzione:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Infatti, nel decreto emesso ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 48/2001, come novellato dalla legge 160/2019, viene definitivamente fissata la dotazione organica nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti (art. 1), e vengono individuate le specifiche dotazioni distrettuali⁶:

2) Le modifiche alla circolare del 20 giugno 2018 "in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative".

L'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali e delle correlate condizioni critiche di rendimento impongono l'adeguamento alla normativa primaria delle disposizioni della circolare del 20 giugno 2018, nella parte in cui disciplina i magistrati distrettuali.

Come detto, la figura del magistrato distrettuale - la cui destinazione dipendeva, in sostanza, dai Procuratori generali o dai Presidenti delle Corti del distretto ove prestavano servizio, sulla scorta delle previsioni della normativa primaria e secondaria - è ormai definitivamente superata dall'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali.

I magistrati inseriti nelle nuove piante organiche sono destinati (in assegnazione presso gli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento, o in sostituzione nei casi indicati dall'art. 5 comma 1 legge 48/2001) giusta provvedimento motivato del Consiglio, sulla base dei criteri di designazione da esso stabiliti, ma nell'ambito di una serie di parametri e di requisiti, procedurali e sostanziali, stabiliti dalla normativa primaria e ministeriale. La disciplina di rango superiore, come

⁶ In particolare, il contingente è così distribuito:

Ancona	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Bari	7 unità di cui 5 giudicanti e 2 requirenti
Bologna	9 unità di cui 6 giudicanti e 3 requirenti
Brescia	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Cagliari/Sassari	7 unità di cui 5 giudicanti e 2 requirenti
Caltanissetta	5 unità di cui 4 giudicanti e 1 requirenti
Campobasso	3 unità di cui 2 giudicanti e 1 requirenti
Catania	7 unità di cui 5 giudicanti e 2 requirenti
Catanzaro	9 unità di cui 6 giudicanti e 3 requirenti
Firenze	10 unità di cui 7 giudicanti e 3 requirenti
Genova	5 unità di cui 3 giudicanti e 2 requirenti
L'Aquila	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Lecce/Taranto	5 unità di cui 4 giudicanti e 1 requirenti
Messina	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Milano	12 unità di cui 8 giudicanti e 4 requirenti
Napoli	13 unità di cui 9 giudicanti e 4 requirenti
Palermo	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Perugia	4 unità di cui 3 giudicanti e 1 requirenti
Potenza	5 unità di cui 4 giudicanti e 1 requirenti
Reggio Calabria	6 unità di cui 4 giudicanti e 2 requirenti
Roma	13 unità di cui 9 giudicanti e 4 requirenti
Salerno	5 unità di cui 4 giudicanti e 1 requirenti
Torino	9 unità di cui 6 giudicanti e 3 requirenti
Trento/Bolzano	2 unità di cui 1 giudicanti e 1 requirenti
Trieste	3 unità di cui 2 giudicanti e 1 requirenti
Venezia	10 unità di cui 8 giudicanti e 2 requirenti.

anticipato – oltre a dettare una serie di regole in relazione al procedimento di destinazione – individua le condizioni critiche di rendimento sottese all'assegnazione, le tassative ipotesi che consentono il ricorso alla sostituzione, i criteri di priorità e la durata dell'assegnazione, lasciando al Consiglio un ridotto margine di intervento.

In tale ambito, si inseriscono la riscrittura integrale della parte della circolare (il Titolo VII) originariamente dedicata ai “Magistrati distrettuali” nonché alcune modifiche formali volte a sostituire l'espressione “magistrato distrettuale” (prima destinato in “sostituzione” o in “applicazione”) con la dicitura “magistrato della pianta organica flessibile” oggi destinato in “sostituzione” o in “assegnazione” [articoli 3 lettera a); 3 lettera b); 14 comma 3; 23 lettera b); 23 lettera c); 83 comma 1; 101 comma 2 lettera b); 109); 121 lettera g)].

In primo luogo, nel Titolo I, con riferimento ai “magistrati della pianta organica flessibile distrettuale”, si è distinta la destinazione in sostituzione (articolo 10) da quella in assegnazione (articolo 13).

Il Titolo VII, oggi denominato “Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale”, viene suddiviso in 3 Capi: il Capo I “Disposizioni preliminari” (articoli 133 – 135), il Capo II sulla “Destinazione in sostituzione” (articoli 136 – 141) e il Capo III “Destinazione in assegnazione” (articoli 142 – 148 bis).

Nel **Capo I, Disposizioni preliminari**, all'art. 133, si distinguono i magistrati addetti alla pianta organica flessibile di ciascun distretto di corte d'appello tra quelli cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli cui sono attribuite funzioni requirenti, si individua la sede di servizio nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima e si prevede l'onere per i dirigenti degli uffici cui sono destinati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi di trasmettere ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto, che va comunicata al magistrato interessato.

Nell'articolo 134, dopo avere distinto la destinazione in sostituzione di un magistrato assente dal servizio dalla destinazione in assegnazione a uno degli uffici del distretto che versi in condizioni critiche di rendimento, si chiarisce che i “magistrati disponibili” (da intendersi come i magistrati della pianta organica flessibile non destinati alla sostituzione o all'assegnazione) “*sono destinati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva e, in caso di pari percentuale di scopertura effettiva, all'ufficio con organico di minori dimensioni*”, come prescritto dalla normativa primaria.

Nell'articolo 135 è regolamentata la “*proroga*” della destinazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni giudicanti, in sostituzione o in assegnazione, per la definizione di alcuni procedimenti di cui sia in corso, al momento della scadenza, la celebrazione di

una o più udienze preliminari o dibattimentali in avanzato stato di istruttoria.

Il **Capo II** regola - attraverso gli articoli di seguito indicati - la **Destinazione in sostituzione**.

L'articolo 136 (*Presupposti per la destinazione in sostituzione*) contiene l'elenco tassativo delle ipotesi di assenza o vacanza di organico che possono dare luogo alla destinazione in sostituzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma primo della legge 13 febbraio 2001, n. 48, con la precisazione che non si fa luogo a tale destinazione ove l'esigenza di sostituzione riguardi i magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

L'articolo 137 (*Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia*) riguarda i presupposti che danno luogo alla destinazione in sostituzione per l'assenza dal servizio dovuta a malattia o motivi di famiglia o nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche.

L'articolo 138 (*Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati*) esclude la possibilità di una destinazione per la contemporanea sostituzione di più magistrati.

L'articolo 139 (*Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione*) stabilisce, ove vi siano più magistrati della pianta organica flessibile "disponibili", i criteri da seguire, in ordine gradato, per individuare il magistrato da destinare in sostituzione.

In particolare, si precisa che, in caso di parità di attitudini, sarà individuato, di regola, il magistrato con minore anzianità nel ruolo: e ciò salvo che non vi sia un magistrato più anziano - tra quelli "disponibili" - che abbia manifestato espressamente la disponibilità alla destinazione.

L'articolo 140 (*Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale*) contiene la dettagliata illustrazione della procedura da seguire per la destinazione in sostituzione: la segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato; la proposta di destinazione del Presidente della Corte d'appello ovvero del Procuratore generale; la comunicazione della proposta al dirigente segnalante e al magistrato della pianta organica flessibile individuato; le eventuali osservazioni di quest'ultimo; la trasmissione della proposta al Consiglio; l'eventuale richiesta al Consiglio giudiziario di esprimere un parere motivato; il provvedimento motivato di destinazione in sostituzione del magistrato indicato nella proposta od altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; la comunicazione del provvedimento, immediatamente efficace, al Ministro della giustizia, al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato; l'adozione delle conseguenti necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione.

L'articolo 141 (*Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) indica le esigenze da ritenere prevalenti nel caso in cui i magistrati

da sostituire nelle ipotesi di cui all'articolo 136 siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile disponibili.

Il Capo III disciplina la **Destinazione in assegnazione** secondo l'articolato che segue.

L'articolo 142 (*Presupposti per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) riproduce l'elenco delle condizioni critiche di rendimento di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 27 dicembre 2021, distinguendo tra uffici giudicanti e uffici requirenti.

L'articolo 143 (*Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici*) stabilisce che non è consentita la destinazione in assegnazione per far fronte contemporaneamente alle condizioni critiche di rendimento di più uffici.

L'articolo 144 (*Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione*) individua, con riferimento all'ipotesi in cui vi siano più magistrati della pianta organica flessibile "disponibili", i criteri, in ordine gradato, per individuare i magistrato da destinare in assegnazione. Si tratta di criteri sovrapponibili a quelli di cui all'art. 139.

L'articolo 145 (*Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale*) descrive la procedura da seguire per la destinazione in assegnazione, articolata nelle seguenti fasi: la segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato dalle condizioni critiche di rendimento; la proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale; la comunicazione al dirigente dell'ufficio giudiziario interessato ed al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può proporre osservazioni; la trasmissione dapprima al Consiglio giudiziario per il parere motivato, poi al Consiglio Superiore che, acquisito il parere del Ministro della giustizia, adotta il provvedimento motivato di destinazione in assegnazione del magistrato indicato nella proposta ovvero di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; la comunicazione del provvedimento, immediatamente efficace, al Ministro della giustizia, al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato; l'adozione delle conseguenti necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo dell'ufficio di destinazione.

Si prevede, poi, che qualora il Consiglio rilevi d'iniziativa (a prescindere dalla proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale) la sussistenza dei presupposti per la destinazione in assegnazione, l'avvio della procedura viene comunque rimesso al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore Generale, all'uopo invitati ad avanzare la proposta nel rispetto del procedimento ordinario.

Va evidenziata, in proposito, la scelta di coinvolgere in ogni caso i dirigenti delle Corti di appello e delle Procure Generali – sede di servizio dei magistrati delle piante organiche flessibili

distrettuali – prevedendo a loro carico l'onere della proposta di destinazione anche laddove le esigenze di destinazione in assegnazione siano rilevate, in prima battuta, dal Consiglio superiore: e ciò in ragione della “vicinanza” dei predetti dirigenti agli uffici giudiziari coinvolti e della piena disponibilità dei dati rilevanti ai fini delle valutazioni necessarie.

L'articolo 146 (*Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) riguarda i criteri di priorità nel caso in cui gli uffici o i settori che versino in condizioni critiche di rendimento siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale o a quelli comunque disponibili, nel rispetto dei criteri di priorità introdotti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. del 27 dicembre 2021.

L'articolo 147 (*Criteri di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione*) concerne i criteri di priorità di cui tenere conto per far fronte alla contemporanea necessità provvedere alla destinazione in sostituzione e in assegnazione.

L'articolo 148 (*Durata della destinazione in assegnazione*) riguarda la durata dell'assegnazione (non inferiore ad un anno), in conformità al contenuto dell'articolo 4 del D.M. del 27 dicembre 2021, con la relativa deroga.

L'articolo 148-bis (*Modifica delle precedenti destinazioni*) disciplina i casi in cui sia necessario intervenire su una precedente destinazione, modificandola, per il sopraggiungere di ulteriori cause di sostituzione o assegnazione.

Tenuto conto delle modifiche normative introdotte, devono essere aggiornati lo schema sinottico, l'indice analitico e l'appendice normativa posti a corredo della delibera di plenum del 20 giugno 2018, che, pertanto, vengono sostituiti dallo schema sinottico, dall'indice analitico e dall'appendice normativa allegati alla presente delibera.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare le seguenti modifiche alla circolare recante “*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*” (delibera Plenum del 20 giugno 2018), unitamente agli allegati alla presente delibera.

Modifiche alla circolare recante “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”.

Il Titolo della circolare adottata con delibera del 20 giugno 2018 “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” è sostituito dal seguente “Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”

All’articolo 3 lettera a), l’espressione “magistrato distrettuale in sostituzione” è sostituita dall’espressione “magistrato della pianta organica flessibile in sostituzione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II”.

All’articolo 3 lettera b), l’espressione “magistrato distrettuale in applicazione” è sostituita dall’espressione “magistrato della pianta organica flessibile in assegnazione, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III”.

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione

1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in sostituzione di un magistrato in uno degli uffici del distretto in base alla disciplina di cui al titolo VII.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

Articolo 13

Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione

1. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato in assegnazione ad uno degli uffici del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento in base alla disciplina di cui al titolo VII.

All’articolo 14 comma 3, l’espressione “all’assegnazione di un magistrato distrettuale” è sostituita dall’espressione “alla destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III”.

All’articolo 23 lettera b) e lettera c), l’espressione “destinazione di magistrati distrettuali” è sostituita dall’espressione “destinazione in sostituzione di magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo II”.

All’articolo 83 comma 1, l’espressione “l’assegnazione di un magistrato distrettuale” è sostituita dall’espressione “la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III”.

All'articolo 101 comma 2 lettera b), l'espressione "l'assegnazione di un magistrato distrettuale" è sostituita dall'espressione "la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III".

All'articolo 109, l'espressione "l'assegnazione di un magistrato distrettuale" è sostituita dall'espressione "la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, secondo quanto previsto dal Titolo VII, Capo III".

All'articolo 121 lettera g), l'espressione "magistrati distrettuali" è sostituita dall'espressione "magistrati della pianta organica flessibile distrettuale".

Il titolo VII è così interamente sostituito:

TITOLO VII
MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE

Capo I
Disposizioni preliminari

Articolo 133
Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. I magistrati addetti alla pianta organica flessibile di ciascun distretto di corte d'appello sono distinti tra quelli cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

2. L'ufficio di appartenenza, che è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge ed a cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte d'appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

3. Fermo restando quanto previsto dalla circolare in materia di valutazioni di professionalità, i dirigenti degli uffici cui sono destinati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi trasmettono ai rispettivi capi di Corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

Articolo 134
Destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione

1. Il magistrato della pianta organica flessibile può essere destinato:
a) in sostituzione di un magistrato nelle ipotesi di cui all'articolo 136;
b) in assegnazione a uno degli uffici del distretto che versi in condizioni critiche di rendimento

2. La destinazione in sostituzione è disciplinata dalle norme del successivo capo II.

3. La destinazione in assegnazione è disciplinata dalle norme del successivo capo III.

4. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale può essere destinato, in sostituzione o in assegnazione, allo svolgimento di funzioni di primo grado o d'appello, a prescindere dalla valutazione di professionalità conseguita.

5. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati in sostituzione o

in assegnazione sono destinati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di copertura effettiva e, in caso di pari percentuale di copertura effettiva, all'ufficio con organico di minori dimensioni.

6. Nelle disposizioni che seguono sono indicati come "magistrati disponibili" i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non chiamati alla sostituzione o all'assegnazione.

Articolo 135

Proroga della destinazione per taluni procedimenti

1. Scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale con funzioni giudicanti che ha in corso la celebrazione di una o più udienze preliminari o dibattimentali in avanzato stato di istruttoria può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni sempre che sia assolutamente indispensabile e limitatamente ai procedimenti medesimi.

2. La richiesta di proroga, avanzata dal Presidente di corte d'appello, deve contenere l'indicazione specifica dei procedimenti, dei giorni del mese o della settimana che il magistrato dovrebbe dedicare all'ufficio.

3. Il Consiglio Superiore della magistratura può accogliere in tutto o in parte la richiesta, valutato lo stato, il numero e la tipologia dei procedimenti, tenuto anche conto della nuova destinazione del magistrato della pianta organica flessibile.

Capo II

Destinazione in sostituzione

Articolo 136

Presupposti per la destinazione in sostituzione

1. La destinazione in sostituzione è disposta per fronteggiare una delle seguenti ipotesi, indicate dall'articolo 5, comma primo della legge 13 febbraio 2001, n. 48:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente all'assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.

2. Le ipotesi suindicate sono tassative.

3. Non si fa luogo a sostituzione allorquando le ipotesi di cui all'articolo 136 riguardino magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

4. Si può utilizzare il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

Articolo 137

Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia

1. Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale è possibile nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi.

2. Nei casi di congedo previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, l'impiego del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente a trenta giorni. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna.

3. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, la destinazione in sostituzione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi e, nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

4. Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi, può essere mantenuta la destinazione in sostituzione per i periodi corrispondenti, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

Articolo 138

Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati

1. La destinazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati nei casi di cui all'articolo 136.

Articolo 139

Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione

1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in sostituzione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.

Articolo 140

Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale

1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 136, comma 1, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le specifiche esigenze di servizio ai fini della destinazione in sostituzione del magistrato distrettuale.

2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 139, comma 2 ultima parte, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, formula la proposta di destinazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale in sostituzione.

3. Nella proposta di destinazione in sostituzione sono indicati:

a) il presupposto della sostituzione ai sensi dell'articolo 136 e le specifiche esigenze di servizio che giustificano la destinazione;

b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in sostituzione, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 139;

c) la durata, comprensiva di termine iniziale e finale, della sostituzione, correlata alle esigenze di sostituzione indicate nel provvedimento;

4. La proposta di destinazione in sostituzione è comunicata sia al dirigente dell'ufficio giudiziario che ha presentato la segnalazione sia al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può presentare osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore, in caso di osservazioni ovvero quando lo ritenga comunque necessario, richiede al Consiglio giudiziario di esprimere, entro 10 giorni, un parere motivato.

6. Il Consiglio superiore, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 136, adotta il provvedimento motivato di destinazione in sostituzione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 139, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.

7. Il provvedimento è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.

8. A seguito della destinazione in sostituzione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.

Articolo 141

Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. Nel caso in cui i magistrati da sostituire nelle ipotesi di cui all'articolo 136 siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile disponibili, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità.

2. Ove vi siano più assenze derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero più assenze riconducibili ad altre ipotesi tra quelle di cui all'articolo 136, il provvedimento di destinazione in sostituzione deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, desumibili dalla situazione complessiva e dal carico di lavoro degli uffici richiedenti, dalle materie trattate dai magistrati assenti, dalla prevedibile durata dell'assenza e da ogni altro elemento utile segnalato dagli uffici giudiziari.

Capo III

Destinazione in assegnazione

Articolo 142

Presupposti per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale: le condizioni critiche di rendimento

1. La destinazione in assegnazione è disposta per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di un ufficio individuate dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come di seguito riportate.

2. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti:

a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile;

b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;

c. in relazione alle corti di appello: pendenze pro capite dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze pro capite superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nei tribunali del distretto;

d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;

e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.

3. Costituiscono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti:

a. eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;

b. eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;

c. pendenze pro capite della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze pro capite medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;

d. turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;

e. tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;

f. presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.

4. Le ipotesi indicate ai commi 2 e 3 sono tassative.

Articolo 143.

Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici

1. La destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale non può essere disposta per far fronte contemporaneamente alle condizioni critiche di rendimento di più uffici.

Articolo 144

Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione

1. Qualora l'organico della pianta organica flessibile distrettuale sia superiore all'unità e vi sia più di un magistrato in essa inserito "disponibile", l'individuazione del magistrato da destinare in assegnazione avviene, previa valutazione comparativa, tenendo conto, in ordine gradato:

a) delle attitudini specifiche con riferimento al settore e ai compiti da svolgere nell'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

b) delle attitudini specifiche con riferimento al grado delle funzioni da svolgere presso l'ufficio di destinazione, desumibili dall'esperienza giudiziaria;

2. A parità di attitudini, viene individuato il magistrato con la minore anzianità nel ruolo, sempre che non vi sia l'espressa manifestazione di disponibilità di un magistrato più anziano.

Articolo 145

Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale

1. In presenza di una delle ipotesi indicate dall'articolo 142, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, indicando la sezione, il settore, l'area e comunque le attività a cui il magistrato sarebbe destinato in assegnazione.

2. Il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore generale, ove sia in servizio più di un magistrato della pianta organica flessibile, sentiti i magistrati "disponibili" ai fini di cui all'articolo 144, comma 2 ultima parte, formula la proposta di destinazione in assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 144.

3. Nella proposta di destinazione in assegnazione sono indicati:

a) le condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 142 che, in concreto, costituiscono il presupposto della assegnazione;

b) i criteri di individuazione del magistrato da destinare in assegnazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 144;

c) la durata dell'assegnazione, comprensiva di termine iniziale e finale, nel rispetto della durata minima di un anno di cui all'articolo 148, comma 1.

4. La proposta di destinazione in assegnazione è comunicata al dirigente dell'ufficio giudiziario interessato ed al magistrato della pianta organica flessibile individuato, il quale può proporre osservazioni entro 5 giorni. Trascorso tale termine, la proposta, unitamente alle eventuali osservazioni, deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio giudiziario che, entro 10 giorni, esprime un parere motivato che va immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

5. Il Consiglio superiore, acquisito il parere del Ministro della giustizia, adotta il provvedimento motivato di destinazione in assegnazione del magistrato indicato nella proposta o, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 144, di altro magistrato della pianta organica flessibile distrettuale.

6. Qualora, a prescindere dalla proposta del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore Generale, il Consiglio rilevi la sussistenza dei presupposti per la destinazione in assegnazione di un magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, invita il Presidente

della Corte d'appello o il Procuratore Generale interessato a porre in essere la procedura di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Il Consiglio, ricevuta la proposta e il parere del Consiglio giudiziario unitamente alle eventuali osservazioni, procede ai sensi del comma 5.

7. Il provvedimento di destinazione in assegnazione è immediatamente efficace e viene comunicato al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte d'appello ovvero al Procuratore generale e al magistrato interessato.

8. A seguito della destinazione in assegnazione il dirigente dell'ufficio deve adottare le necessarie variazioni delle tabelle o del progetto organizzativo.

Articolo 146

Criteria di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. Nel caso in cui gli uffici o i settori che versino in condizioni critiche di rendimento siano in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ovvero laddove le condizioni critiche di rendimento si realizzino allorché i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinatari di una assegnazione o di una sostituzione, la proposta di destinazione in assegnazione di cui all'articolo 145 deve tenere conto, dandone adeguata motivazione, dei criteri di priorità dettati dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 5 terzo comma della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come riportati ai commi che seguono⁷, nonché - a parità di priorità - delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, anche con riguardo agli elementi oggettivi forniti nelle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari.

2. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale si tiene conto:

2.1. in via prioritaria, della sussistenza per gli uffici giudicanti delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti delle condizioni critiche di cui all'articolo 142, comma 3, lett. a) e b);

2.2. le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 142 assumono rilievo preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate, salva specifica motivazione laddove l'ordine non sia rispettato;

2.3. avuto riguardo agli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed entro i limiti temporali fissati per la sua attuazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.1, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei

⁷ L'art. 5 del D.M. 27.12.2021 (*Criteria di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) ai commi 1 e 2 prevede:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'articolo 2, lett. a), b) e all'articolo 3, lett. a), b).

2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate."

L'art. 6 (*Criteria di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*) stabilisce:

"1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari."

procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.

Articolo 147

Criteri di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione

1. L'assegnazione per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento previste per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a), b) e c) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3 lettere a) e b) riveste carattere prioritario rispetto alla destinazione in sostituzione.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la destinazione in sostituzione prevale rispetto alla destinazione in assegnazione nel caso in cui le assenze per malattia o per altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una riduzione delle presenze effettive pari o superiore al 20% negli uffici con organico sino a 20 magistrati, al 30% negli uffici con organico sino a 50 magistrati, al 35% negli uffici di maggiori dimensioni. L'indice di scopertura è computato tenendo conto anche delle ipotesi di esonero totale dal lavoro; gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

Articolo 148

Durata della destinazione in assegnazione

1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti non può avere durata inferiore ad un anno.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate per gli uffici giudicanti dall'articolo 142, comma 2 lettere a) e b) e per gli uffici requirenti dall'articolo 142, comma 3, lettere a) e b).

Articolo 148-bis

Modifica delle precedenti destinazioni

1. Nel caso in cui tutti i magistrati della pianta organica flessibile siano già destinati in assegnazione o sostituzione e sopravvengano i presupposti per un'ulteriore assegnazione o sostituzione, l'eventuale modifica della precedente destinazione può avvenire secondo le procedure previste dagli articoli 140 o 145, tenuto conto dei criteri di priorità di cui agli articoli 146 e 147 e dei criteri per la designazione del magistrato di cui agli articoli 139 e 144, nonché della durata residua della precedente destinazione.

2. L'ipotesi di cui al comma 1 può comportare anche che un magistrato già destinato in assegnazione o in sostituzione venga distolto dalla precedente destinazione. In tal caso la proposta deve essere motivata specificamente su tale punto e deve essere comunicata anche al dirigente dell'ufficio da cui si propone di distogliere il magistrato, che può presentare osservazioni.

3. Laddove la proposta formulata riguardi un magistrato la cui assegnazione sia in corso, il Presidente della Corte d'appello o il Procuratore Generale, unitamente alla proposta di nuova destinazione, trasmettono richiesta di cessazione dell'assegnazione in corso, motivando adeguatamente circa le ragioni con cui è stato individuato il magistrato già destinato ad altro ufficio o altre funzioni.

I PRINCIPALI STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE SCHEMA SINOTTICO

A) IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO:

- SUPPLENZA INTERNA
- SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE IN SOSTITUZIONE

B) IN CASO DI VACANZA NELL'ORGANICO O PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO:

- ASSEGNAZIONE INTERNA
- ASSEGNAZIONE CONGIUNTA INFRADISTRETTUALE (TABELLE INFRADISTRETTUALI)
- MAGISTRATO DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE IN ASSEGNAZIONE
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE
- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

C) IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O AD ALTRA POSIZIONE TABELLARE:

- APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
- APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
- APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

Caratteristiche

Istituto		Caratteristiche			Durata
Presupposti	Chi riguarda	Chi dispone	Procedimento		
<p>A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO</p>	<p>Supplenza interna negli uffici di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza o impedimento temporaneo di un magistrato (no vacanza del posto); - assenza superiore a 15 giorni originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; - assenza superiore a 30 giorni nei casi di congedo previsto dalla L. 53/2000 e succ. mod. (tutela maternità e paternità), ove non sia possibile il ricorso al magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; 	<p>Magistrati del medesimo ufficio di quello assente o temporaneamente impedito con I di valutazione professionale (salvo non sia possibile provvedere altrimenti)</p> <p><i>Eccezioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - magistrati di sorveglianza (salvo presso uffici di sorveglianza o per proseguire procedimenti in corso) - magistrati addetti ad uffici minorili (salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio e per impossibilità di far ricorso a magistrati di altri uffici o per proseguire procedimenti in corso) - magistrati assegnati a posti di organico di lavoro (se non per svolgere le medesime funzioni, salvo esigenze imprescindibili). 	<p>Presidente del Tribunale giudiziari</p> <p>Procuratore della Repubblica</p>	<p>Previsione di criteri automatici nelle tabelle degli uffici giudicanti o nei progetti organizzativi degli uffici requiranti</p> <p>1) <i>supplenza meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo e/o, fino a 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato; - solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (non vi è trasmissione al CSM) <p>2) <i>supplenza non meramente esecutiva dei criteri della tabella o del progetto organizzativo:</i></p> <p>2a) <i>se entro i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato; - solo per uffici giudicanti, trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere; - trasmissione al CSM solo se il parere del Consiglio giudiziario non è all'unanimità. <p>2b) <i>se oltre i 60 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - interpellato tra tutti i magistrati dell'ufficio (salvo ragioni di urgenza); - decreto motivato (variazione tabellare per gli uffici giudicanti); - trasmissione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Cassazione per parere (uffici giudicanti) o presa d'atto (uffici requiranti); - trasmissione al CSM. 	<p>Non superiore a 6 mesi</p>

Istituto		Caratteristiche			
Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata	
A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO					
<p>Supplenza infradistrattuale (<i>Tabella infra-distruttuali</i>): non riguarda solo uffici con uguale competenza</p>	<p>Mancanza/impedimento: - superiore a 7 giorni non risolvibile con magistrati del medesimo ufficio</p>	<p>Tutti i magistrati del distretto con I valutazione di professionalità (salvo che non sia possibile provvedere altrimenti). I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati.</p> <p><i>Eccezioni:</i> - capi degli uffici - magistrati con prole di età < a 6 anni - magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità); - magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità) - magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.) - magistrati onorari</p>	<p>Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)</p>	<p>a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione; b) interlocazione con il dirigente dell'ufficio di provenienza; c) decreto motivato; d) trasmissione al Consiglio giudiziario e al CSM.</p>	

Caratteristiche

Istituto		Caratteristiche			
Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata	
<p>A) ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO</p> <p>Ipotesi alternative e tassative: - aspettativa per malattia o per altra causa (assenza superiore a 15 gg. continuativi); - astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e succ. mod. (assenza superiore a un mese); - tramutamento ex art. 192 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto; - sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; - esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.</p>	<p>Magistrato/i della pianta organica flessibile</p>	<p>CSM</p>	<p>a) segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato al Presidente della Corte appello (uffici giudicanti) o al Procuratore generale (uffici requirenti) b) proposta di destinazione da parte del Presidente: della Corte di appello o del Procuratore generale c) comunicazioni (anche al magistrato della pianta organica flessibile individuato per eventuali osservazioni) d) provvedimento del CSM (previo eventuale parere del Consiglio Giudiziario) e) comunicazione al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte appello o al Procuratore generale</p>	<p>Correlata all'esigenza di sostituzione indicata nel provvedimento del CSM</p>	

Caratteristiche

Istituto					
Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata	
<p>Assegnazione interna (all'interno del medesimo ufficio)</p>	<p>Vacanza organica - nelle more del concorso interno - ove le esigenze del settore/sezione di destinazione siano imprescindibili e prevalenti rispetto al settore o sezione di provenienza</p>	<p>Tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza</p>	<p>Dirigente dell'ufficio</p>	<p>a) interpellato (rivolto a tutti i magistrati dell'ufficio, salvo ragioni di particolare urgenza) b) decreto motivato secondo la procedura di cui al par. 38 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti e quella ex art. 9 co. 2 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura per gli uffici requisiti.</p>	<p>90 giorni, prorogabili per ulteriori 90 per imprescindibili esigenze di servizio</p>
<p>B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO</p> <p>Assegnazione congiunta infradistrettuale (Tabelle infradistrettuali): riguarda solo uffici con uguale attribuzione o competenza</p>	<p>Carenza organica superiore al 20%; <i>ovvero</i> sopravvenienze straordinarie temporanee <i>ovvero</i> situazioni incompatibilità funzionali dei magistrati</p>	<p>Tutti i magistrati del distretto che abbiano conseguito la I valutazione o, in difetto, abbiano prestato servizio per almeno un anno nell'ufficio di titolarità. I magistrati con funzioni semidirettive solo su posti omologhi degli uffici abbinati. <i>Eccezioni:</i> - capi degli uffici - magistrati con prole di età < a 6 anni - magistrati con prole portatrice di handicap ex L. 104/1992 o che assistano un familiare con handicap accertato ex L. 104/92 (salvo disponibilità) - magistrati con documentati motivi di salute che possano impedire alcune attività di ufficio (salvo disponibilità) - magistrati DDA (salvo l'inserimento nella tabella non li distolga dalla trattazione dei procedimenti ex art. 51 c.p.p.) - magistrati onorari</p>	<p>Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requisiti)</p>	<p>a) richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione b) interlocuzione con il dirigente dell'ufficio di provenienza c) decreto motivato d) consenso del magistrato designato se l'assegnazione è pari o superiore a 6 mesi e) trasmissione al Consiglio giudiziario per parere f) trasmissione al CSM, a meno che il decreto sia meramente esecutivo delle tabelle ovvero, pur non essendo meramente esecutivo, abbia durata fino a 60 giorni e il parere del Consiglio giudiziario sia favorevole all'unanimità</p>	<p>Dopo 6 mesi può essere disposta solo con il consenso del magistrato designato.</p>

Caratteristiche

Istituto		Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO						
Magistrato della pianta organica flessibile distrettuale in assegnazione		Condizioni critiche di rendimento ai sensi del D.M. giustizia 27.12.2021	Magistrato/i della pianta organica flessibile	CSM	<p>a) segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, al Presidente della Corte appello (uffici giudicanti) o al Procuratore generale (uffici requirenti)</p> <p>b) proposta di destinazione da parte del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale</p> <p>c) comunicazioni (anche al magistrato della pianta organica flessibile individuato per eventuali osservazioni)</p> <p>d) parere del Consiglio Giudiziario</p> <p>e) parere del Ministro della giustizia</p> <p>f) provvedimento del CSM</p> <p>g) comunicazione al Ministro della giustizia, nonché al Presidente della Corte appello o al Procuratore, generale e al magistrato interessato.</p> <p><i>Lo stesso procedimento – come descritto nelle lettere da b) a g) - si applica anche ove sia il Consiglio a rilevare la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione</i></p>	<p>Non inferiore a 1 anno (salve le deroghe di cui all'art. 148, comma 2 della circolare)</p>

<p>Applicazione infradistrettuale (sussidiaria rispetto a: -supplenza anche infradistrettuale, assegnazione interna, - coassegnazione infradistrettuale, - magistrato della pianta organica flessibile distrettuale)</p>	<p>Necessità di sopprimere a vacanze di organico o provvedere ad un suo potenziamento;</p> <p>imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione (indipendente mente dall'assenza/impedimento dei magistrati o dall'integrale copertura di organico)</p>	<p>Tutti i magistrati in servizio. Anche i magistrati che non hanno consegnato la I valutazione di professionalità se: non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata; sia trascorso un anno dalla presa di possesso; debbano svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.</p> <p>Eccezioni: - magistrati con funzioni direttive e semidirettive (salvo art. 107 e 108 circ., nonché i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero) - magistrati DDA (fuori dei casi ex art. 171 circ. e salvo che, per motivate e comprovate esigenze di servizio, d'intesa col Procuratore della Repubblica, non sia possibile provvedere altrimenti) - magistrati di sorveglianza, magistrati addetti ad uffici minorili o assegnati a posti di organico di lavoro, salvo le ipotesi in cui è consentita la supplenza (v. <i>supra</i>) - magistrati onorari</p>	<p>Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)</p>	<p>a) interpellato (salvo ragioni di particolare urgenza) ma consenso solo quando superi i 6 mesi b) schema decreto motivato comunicato al destinatario e al Consiglio Giudiziario c) eventuali osservazioni entro 5 gg. d) parere preventivo del Consiglio giudiziario nei 7 gg. successivi e, comunque, non oltre la prima riunione del Consiglio successiva alla data di comunicazione dello schema di decreto e) decreto motivato (immediatamente esecutivo se il parere del Consiglio giudiziario è favorevole) f) trasmissione al CSM</p>	<p>1 anno, prorogabile di un ulteriore anno in casi di necessità dell'ufficio. In casi di eccezionale rilevanza proroga fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi a reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p.</p>
---	--	--	---	--	---

Caratteristiche

Istituto	Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
<p>B) VACANZA NELL'ORGANICO O POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO</p> <p>Applicazione extradistrettuale</p> <p>(sussidiaria rispetto a: supplenza anche infradistrettuale, assegnazione interna, coassegnazione infradistrettuale, magistrato della pianta organica flessibile distrettuale; applicazione infradistrettuale)</p>	<p>Imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione rispetto a quelle di provenienza</p> <p>Indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico (ma la scoperta del distretto, distinta per funzioni giudicanti o requisiti, non può essere inferiore alla scoperta nazionale determinata dal CSM alla data della richiesta)</p> <p>- Per i procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.c. solo ove i magistrati dell'ufficio richiedente siano incompatibili</p>	<p>Tutti i magistrati in servizio.</p> <p>Ove non sia possibile provvedere con magistrati con valutazione più elevata, anche i magistrati che non hanno conseguito la I valutazione di professionalità, ma solo dopo il primo anno dalla presa di possesso e per svolgere esclusivamente le funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.</p> <p>Eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magistrati appartenenti a distretti con magistrati in entrata; - magistrati con funzioni direttive e semidirettive - magistrati DDA - magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali (salvo ipotesi di prosecuzione processi a seguito di trasferimento) - magistrati trasferiti di ufficio anche a seguito di disponibilità ex L. 133/1998 e succ. mod. (prima che siano decorsi quattro anni dalla presa di possesso) 	<p>CSM</p>	<p>a) richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministro della giustizia oppure - Presidente Corte appello - uffici giudicanti - Procuratore generale - uffici requisiti; <p>b) interpellato da parte della VII Commissione del CSM;</p> <p>c) dichiarazione di disponibilità;</p> <p>d) parere del Dirigente dell'ufficio cui appartiene il magistrato disponibile;</p> <p>e) parere del Consiglio giudiziario del distretto in cui opera il magistrato disponibile (entro 15 o 7 giorni dalla richiesta a seconda del distretto destinatario dell'applicazione)</p> <p>In caso di interpellato deserto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuale rinnovo interpellato; - eventuale applicazione d'ufficio previo parere del Presidente Corte appello (uffici giudicanti) o Procuratore generale (uffici requisiti) ove ha sede l'ufficio ove opera il magistrato da applicare. 	<p>1 anno, prorogabile, in casi di necessità, per un periodo non superiore a 1 ulteriore anno.</p> <p>In casi di eccezionale rilevanza fino a 1 ulteriore anno per i procedimenti relativi ai reati ex art. 51, comma 3 bis c.p.p. in fase dibattimentale.</p>

Caratteristiche

Istituto		Presupposti	Chi riguarda	Chi lo dispone	Procedimento	Durata
Applicazione all'interno del medesimo ufficio	Necessità di definire uno/più procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria.	Magistrato del settore penale trasferito ad altra posizione tabellare	Dirigente dell'ufficio	decreto motivato		
Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio del medesimo distretto del settore penale	Presidente Corte appello (uffici giudicanti) Procuratore generale (uffici requirenti)	a) richiesta del Dirigente dell'ufficio di provenienza b) acquisizione da parte del Presidente Cda o del P.G. del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione c) decreto motivato d) trasmissione al CSM		
Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento	Necessità di definire uno/più procedimenti già incardinati innanzi al giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, in avanzato stato di istruttoria. Inoltre, in caso di applicazione di magistrato requirente, necessità di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite.	Magistrato trasferito ad altro ufficio di altro distretto del settore penale	CSM	a) richiesta del: - Presidente Corte appello - uffici giudicanti; - Procuratore generale - uffici requirenti; b) acquisizione da parte del CSM del parere del Dirigente dell'ufficio di destinazione		

C) TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO O POSIZIONE TABELLARE

INDICE ANALITICO

APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO

- Criteri e presupposti, art. 16

APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI REQUIRENTI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O CON FINALITÀ DI TERRORISMO E IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

- Ambito di applicazione, art. 149
- Applicazione contemporanea per la trattazione di più procedimenti, art. 151
- Approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 159
- Coassegnazione del procedimento, art. 150
- Competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello, art. 158
- Competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 157
- Durata dell'applicazione, art. 152
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia e delle Procure distrettuali competenti alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, art. 154
- Magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, art. 153
- Magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello, Divieto di applicazione, art. 156
- Magistrati di altre Procure della Repubblica, art. 155
- Misure di prevenzione, Applicazione, art. 160

APPLICAZIONE EXTRADISTRETTUALE

- Applicazioni a tempo pieno o a tempo parziale, art. 112
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 130
- Applicazione extradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 18
- Magistrato trasferito in altro distretto, art. 131
- Magistrato requirente trasferito in altro distretto, art. 132
- Applicazione extradistrettuale d'ufficio, art. 124
- Applicazione extradistrettuale, Definizione, Rinvio art. 15
- Competenza, art. 115
- Compiti dell'applicato, art. 111
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione, art. 121
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 122
- Dichiarazione di disponibilità, art. 118
- Dichiarazione di disponibilità, Revoca, art. 123
- Durata, art. 126.
- Interpello, art. 117
- Legittimazione, art. 114
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale, art. 110
- Parere del Consiglio giudiziario, art. 120
- Parere del dirigente dell'ufficio giudiziario, art. 119
- Presupposti per l'applicazione extradistrettuale, art. 109
- Proroga, art. 127
- Proroga, Richiesta, art. 128
- Richiesta di applicazione extradistrettuale, art. 116

- Sospensione, art. 129
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 113
- Variazioni tabellari, art. 125

APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale di più magistrati, art. 90
- Applicazione a tempo pieno o a tempo parziale, art. 89
- Applicazione dello stesso magistrato, art. 105
- Applicazione infradistrettuale, Definizione, art. 13
- Applicazione infradistrettuale, Presupposti, art. 83
- Applicazione infradistrettuale a seguito di trasferimento, art. 17
- Magistrato trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 107
- Magistrato requirente trasferito ad altra sede all'interno del medesimo distretto, art. 108
- Competenza, art. 97
- Compiti dell'applicato, art. 88
- Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione infradistrettuale, art. 99
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 100
- Durata dell'applicazione infradistrettuale, art. 104
- Interpello, art. 98
- Legittimazione, art. 92
- Magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive, art. 87
- Magistrati che possono essere destinati in applicazione infradistrettuale, art. 84
- Magistrati della direzione distrettuale antimafia, art. 85
- Magistrati onorari, art. 86
- Parere preventivo del Consiglio giudiziario e approvazione del Consiglio superiore della magistratura, art. 102
- Provvedimento di applicazione infradistrettuale, art. 100
- Sospensione dell'applicazione, art. 106
- Supplenza sul ruolo del magistrato applicato, art. 91
- Uffici requirenti
- Applicazione negli uffici requirenti, art. 93
- Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica alla Procura generale per la trattazione di singoli procedimenti, art. 95
- Applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, art. 94
- Applicazione in esito a trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto, Rinvio, art. 96
- Variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione, art. 103

APPLICAZIONE PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

- Competenza del Consiglio superiore della magistratura e deroga alla disciplina generale, art. 161
- Criteri di scelta in presenza di più magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, art. 162
- Durata, art. 164
- Limiti, art. 163

- Rinnovo, art. 165
- Sospensione, art. 166

ASSEGNAZIONE CONGIUNTA

- Coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedurali, art. 73
- Collegi, art. 76
- Competenza, art. 77
- Consenso del magistrato designato e designazione di più magistrati, art. 80
- Definizione, art. 12
- Individuazione dei magistrati destinati alla coassegnazione, art. 78
- Magistrato che abbia maturato il periodo di permanenza ultradecennale, art. 72
- Magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, art. 74
- Parere del Consiglio giudiziario e trasmissione al Consiglio superiore della magistratura, art. 81
- Presupposti, art. 71
- Provvedimento di assegnazione congiunta, art. 79
- Sede principale del magistrato assegnato congiuntamente, art. 75
- Variazione tabellare, art. 82

ASSEGNAZIONE INTERNA

- Assegnazione interna, definizione, art. 11
- Assegnazione a tempo pieno o parziale, art. 45
- Criteri per la scelta del magistrato, art. 48
- Criteri per la scelta nel caso in cui i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, art. 49
- Decreto di assegnazione interna, art. 50
- Durata, art. 46
- Interpello, art. 47
- Presupposti, art. 44

CIRCOLARE

- Ambito di applicazione, art. 1
- Sostituzione di circolari precedenti, art. 173

COLLEGI GIUDICANTI

- Composizione, art. 5

CONGELAMENTO DEL RUOLO

- Criteri, art. 4

DISPOSIZIONI SPECIALI

- Avocazione per mancato esercizio dell'azione penale, art. 171
- Corte di assise, art. 167
- Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro, art. 170

- Uffici di sorveglianza, art. 168
- Uffici giudiziari della provincia di Bolzano, art. 172
- Uffici minorili, art. 169

MAGISTRATI DELLA PIANTA ORGANICA FLESSIBILE DISTRETTUALE

- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 133
- Destinazione in sostituzione e designazione in assegnazione, art. 134
- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in sostituzione, art. 10
- Proroga della destinazione per taluni procedimenti, art. 135
- Assenza dal servizio originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, art. 137
- Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in assegnazione, art. 144
- Modalità e criteri per la designazione del magistrato da destinare in sostituzione, art. 139
- Procedimento per la destinazione in sostituzione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, art. 140
- Divieto di contemporanea sostituzione di più magistrati, art. 138
- Criteri di priorità per la destinazione in assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 146
- Procedimento per la destinazione in assegnazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale, art. 145
- Divieto di contemporanea assegnazione in più uffici, art. 143
- Presupposti per la destinazione in sostituzione, art. 136
- Presupposti per la destinazione in sostituzione: le condizioni critiche di rendimento, art. 142
- Esigenze di sostituzione in numero superiore ai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, art. 141
- Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale destinati in assegnazione, art. 13
- Criteri di priorità tra destinazione in sostituzione e destinazione in assegnazione, art. 147
- Durata della destinazione in assegnazione, art. 148
- Modifica delle precedenti destinazioni, art. 148 bis

STRUMENTI PER IL GOVERNO DELLE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

- Presupposti e classificazione, art. 3

SUPPLENZA, DISPOSIZIONI GENERALI

- Casi, art. 23
- Collegi, art. 26
- Compiti del supplente, art. 25
- Durata, art. 27
- Magistrati onorari, art. 21
- Magistrati professionali, art. 20
- Proposte tabellari e progetti organizzativi, art. 22
- Supplenza infradistrettuale, art. 24

SUPPLENZA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO

- Competenza, art. 28
- Consenso del magistrato designato, art. 29
- Definizione, art. 8

- Interpello per la supplenza superiore a sessanta giorni disposta al di fuori delle tabelle o dei progetti organizzativi, art. 31
- Parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, art. 34
- Requisiti del provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle, art. 33
- Supplenza disposta al di fuori dei criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, art. 30
- Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura, art. 36
- Trasmissione del provvedimento di supplenza negli uffici requirenti, art. 35
- Variazione tabellare, art. 32

SUPPLENZA DEI COMPONENTI PRIVATI DI ORGANI GIUDIZIARI SPECIALIZZATI

- Criteri, art. 43

SUPPLENZA DEI TITOLARI DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

- Supplenza del Presidente della Corte d'appello o del Presidente del Tribunale, art. 37
- Supplenza del Presidente di sezione della Corte d'appello o del Tribunale, art. 38
- Supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti, art. 39

SUPPLENZA INFRADISTRETTUALE

- Collegi, art. 65
- Competenza, art. 66
- Criteri per la destinazione in supplenza e durata, art. 67
- Presupposti, art. 62
- Provvedimento di supplenza infradistrettuale, art. 68
- Rinvio alla disciplina per la supplenza interna, art. 70
- Ruolo del magistrato sostituito, art. 63
- Definizione, art. 9
- Trasmissione del provvedimento al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, art. 69
- Vincolo della medesima competenza, Non operatività, art. 64

SUPPLENZA NELLA CORTE D'APPELLO

- Criteri, art. 41
- Supplenza esterna, art. 42

SUSSIDIARIETÀ

- Principio, art. 2

TABELLA INFRADISTRETTUALE

- Attuazione, art. 7
- Criteri per l'assegnazione degli affari, art. 56
- Individuazione degli uffici, art. 51
- Magistrati che si trovino nelle condizioni di cui articolo 117, comma 4, della circolare sulla formazione delle tabelle, art. 59
- Magistrati con funzioni semidirettive, art. 57

- Magistrati con prole di età inferiore a sei anni, art. 58
- Magistrati da inserire nelle tabelle come supplenti o in assegnazione congiunta, art. 54
- Magistrati della Direzione distrettuale antimafia, art. 61
- Magistrati onorari, art. 60
- Presupposti per l'operatività dell'istituto della coassegnazione, art. 55
- Procedimento, art. 52
- Riunioni per la formazione delle tabelle, art. 53
- Tabelle infradistrettuali, definizione, art. 6

ULTRADECENNALITÀ

- proroga, art. 19

APPENDICE NORMATIVA

I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - *Ordinamento giudiziario*

Articolo 7 bis, articolo 7 ter, articolo 97, articolo 98, articolo 104, articolo 108, articolo 109, articolo 110 e articolo 192

II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). - *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

Articolo 70

I. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 304). - *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.*

Articolo 37

III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

Articolo 51 e articolo 190 bis

IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto, n. 182). - *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Articolo 3

V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.*

Articolo 4, articolo 5, articolo 6, articolo 7 e articolo 8

VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - *Decreto convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Articolo 3

VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Articolo 105 e articolo 106

VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

Articolo 11

I. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - *Ordinamento giudiziario*

Articolo 7 bis
Tabelle degli uffici giudicanti 1.

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47- bis , secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47- quater , secondo comma, e 50-bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati 2.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare 3.

2- bis . Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonchè di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento 4.

2- ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonchè il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima 5.

[2- quater . Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] 6

2- quinquies . Le disposizioni dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 27.

2- sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio

superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze⁸.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione⁹.

3- bis . Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requiranti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici¹⁰.

3- ter . Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto¹¹.

3- quater . L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requiranti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario¹².

3- quinquies . Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni¹³.

3- sexies . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- bis , si osservano le procedure previste dal comma 214.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[2] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 4, comma 19, lettere a) e b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera b), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 24, comma 1, della Legge 1 marzo 2001, n. 63.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 27, della Legge 25 luglio 2005, n. 150 e dall'articolo 4, comma 19, lettera c), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[8] Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[9] Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, lettera d), della Legge 30 luglio 2007, n. 111.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

[11] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

- [12] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
[13] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.
[14] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 7 *ter*

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti (1) (2).

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato (3).

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

[Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (4)

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

CAPO III DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

SEZIONE I DELLE SUPPLENZE

Articolo 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (2).

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7- bis , comma 3- bis , sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (3).

- (1) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
- (2) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
- (3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (2).

(1) A norma dell'articolo 4, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 35, le disposizioni contenute nel presente articolo , non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

(2) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 104

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione (1).

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici (2).

(1) Articolo modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 108

Supplenza dei magistrati della corte di appello (1).

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario (2).

- (1) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .
- (2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Articolo 109

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

(2) Per la deroga al presente articolo vedi l'articolo 16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 .

SEZIONE II DELLE APPLICAZIONI

Articolo 110

Applicazione dei magistrati (1).

1. Possono essere applicati [alle preture circondariali,] ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello (2).

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve

essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3 -bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni (3).

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (4).

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale (5).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 febbraio 1989, n. 58 e successivamente dall'articolo 1 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321.

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, per l'efficacia vedi l' articolo 247 del D.Lgs. 51/1998 medesimo, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della Legge 16 giugno 1998, n. 188.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 14 maggio 2002, n. 94.

(5) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

Articolo 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.

II. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 212). -
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Articolo 70

Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza (1).

1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge (2).

2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Omissis (3).

(1) Articolo modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663.

(2) Comma modificato dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2001, n. 40 e successivamente dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 2002, n. 277.

(3) Comma abrogato dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata dall'articolo 302 del medesimo decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 304). - *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.*

Articolo 37

La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

III. - Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1.

1. Le funzioni di pubblico ministero [107 4 Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud.; 3 disp. att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale 23;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione [570.3].

2. Nei casi di avocazione [53 3, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 4.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678 3].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 5.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente 6.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 7.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente 8.

[1] La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V.

inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

[2] Lettera modificata dall'art. 175 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

[3] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

[4] Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo". L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.

[5] Il comma è stato modificato dall'art. 5 l. 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo comma»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Da ultimo, l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «; 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

[6] Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.

[7] Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

[8] Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies».

Articolo 190 bis

Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,» sono state inserite dall'art. 14 l. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) L'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212 ha aggiunto le parole «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità». Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 269.

IV. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 agosto, n. 182). - *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.*

Articolo 3

Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili.

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

V. - Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59) - *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura – come modificata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.*

CAPO II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI

ART. 4.

(Piante organiche flessibili distrettuali)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalita' il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali e' soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

ART. 5.

(Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)

1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
 - a) aspettativa per malattia o per altra causa;
 - b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
 - d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
 - e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto

sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

ART. 6.

(Destinazione e assegnazione dei magistrati)

1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

ART. 7.

(Designazione dei magistrati)

1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

ART. 8.

(Disciplina economica e Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche)

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

VI. - Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - *Decreto convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Articolo 3

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. [Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.] Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa [all'interno di altri distretti della stessa regione,] previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (1).

2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo :

- a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
- b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
- c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia (2).

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 2010, n. 24, in sede di conversione.

VII. - Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

Articolo 105

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (1).

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera a), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Articolo 106

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105 (1).

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

VIII. - Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13. (in Gazz. Uff., 17 febbraio 2017, n. 40). - Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46. - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.*

Articolo 11

Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. [A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.] (1)

3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019 (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 aprile 2017 n. 46, in sede di conversione.